

VERBALE DI ACCORDO

In Milano, in data 26 luglio 2018

tra

▪ Intesa Sanpaolo S.p.A., anche nella qualità di Capogruppo (di seguito ISP)

e

▪ le Delegazioni di Gruppo delle OO.SS. FABI, FIRST/CISL, FISAC/CGIL, UILCA e UNITA' SINDACALE FALCRI-SILCEA-SINFUB

premesso che

con il Protocollo per lo Sviluppo Sostenibile del Gruppo Intesa Sanpaolo sottoscritto in data 1° febbraio 2017 (di seguito Protocollo 1° febbraio 2017) le Parti, per coniugare in un'ottica socialmente responsabile la realizzazione delle strategie di impresa e la valorizzazione delle persone, hanno definito anche soluzioni innovative per favorire lo sviluppo economico ed occupazionale anche attraverso l'inserimento di nuove professionalità;

- in tale contesto, nell'ambito del quadro normativo rimesso dalla legge e dal CCNL al livello aziendale o di Gruppo ed al fine di assicurare l'adattabilità delle normative vigenti alle esigenze di specifici contesti produttivi, le Parti hanno definito in via sperimentale ulteriori modalità di svolgimento della prestazione lavorativa da adottare presso il Gruppo, con la costituzione di un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale che ha natura di rapporto base e di un parallelo, contestuale e distinto contratto di lavoro autonomo come consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e che rimangono indipendenti l'uno rispetto all'altro e reciprocamente assoggettati alla specifica disciplina legale e contrattuale loro applicabile costituiti tra il medesimo datore di lavoro ed il medesimo lavoratore, prevedendo altresì la richiesta di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avanzata da parte di personale in servizio già iscritto all'albo dei consulenti finanziari o in possesso dei requisiti professionali utili per l'iscrizione;

nel medesimo accordo le Parti hanno inoltre convenuto che tali principi sono applicabili - ferma la separazione tra i rapporti di lavoro individuati - anche alle assunzioni e alle trasformazioni volontarie effettuate da parte di Intesa Sanpaolo Casa (di seguito ISP Casa), fermo quant'altro definito dagli accordi 4 maggio 2015 e 12 maggio 2016, con particolare riferimento ai trattamenti economici ivi previsti;

- in considerazione delle specificità proprie del settore di operatività di ISP Casa, le Parti intendono individuare i necessari adattamenti alle previsioni del capitolo 3. Politiche attive per lo sviluppo sostenibile del Gruppo del Protocollo 1° febbraio 2017 per procedere - in via sperimentale - alle assunzioni e trasformazioni volontarie da parte di ISP Casa;

- le Parti ritengono inoltre opportuno, per proseguire nel proficuo inserimento e favorire una operatività in linea con la regolamentazione dell'intermediazione immobiliare, aggiornare i tempi previsti dagli accordi 4 maggio 2015 e 12 maggio 2016 per garantire ai dipendenti delle società del Gruppo che sospendono il proprio rapporto di lavoro con la Società di provenienza un congruo

FISAC - CGIL

UNITA' SINDACALE  
FALCRI-SILCEA-SINFUB

FABI

FIRST CISL

periodo di tempo per valutare l'esperienza maturata presso ISP Casa ai fini dell'assunzione, almeno per tutta la durata dell'attuale Piano d'Impresa;

- al contempo, considerato che il Piano di Impresa 2018- 2021 conferma la centralità delle persone e l'impiego di tutte le persone del Gruppo senza esuberi, le Parti intendono definire – in considerazione delle specificità fissate dagli accordi 4 maggio 2015 e 12 maggio 2016 – il quadro normativo di riferimento nel caso di trasferimenti individuali fra ISP Casa e le Società del Gruppo ISP;

si conviene quanto segue:

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo;
2. In conformità a quanto previsto nel Protocollo 1° febbraio 2017 e tenuto conto della specifica regolamentazione applicabile all'attività di intermediazione immobiliare, è confermata la possibilità di costituzione tra i medesimi soggetti di un contratto di lavoro subordinato a tempo parziale che ha natura di rapporto base e di un parallelo, contestuale e distinto contratto di lavoro autonomo, che – in attuazione e nel rispetto di quanto definito dalle presenti intese - rimangono indipendenti l'uno rispetto all'altro e reciprocamente assoggettati alla specifica disciplina legale e contrattuale loro applicabile.

In particolare, in considerazione delle specifiche esigenze organizzative connesse all'ambito di operatività della Società oltre che di quanto definito dagli accordi 4 maggio 2015 e 12 maggio 2016:

- il contratto di lavoro subordinato a tempo parziale a tempo indeterminato avrà un'articolazione dell'orario di lavoro di massima di tipo orizzontale, con orario settimanale di 16 ore (dal lunedì al venerdì), ferme restando una gestione flessibile su base settimanale della prestazione giornaliera e l'applicazione delle ulteriori previsioni della normativa nazionale ed aziendale tempo per tempo vigenti;
- detto Personale sarà assunto con contratto complementare di cui all'art. 3 comma 2 del CCNL Credito 31 marzo 2015 (di seguito contratto complementare) a tempo parziale, al 3° livello retributivo della 2ª area professionale e con adibizione a mansioni diverse da quelle di agente di affari in mediazione immobiliare se pur strumentali rispetto alla predetta attività; considerata la specificità della fattispecie, a titolo di maggior favore, sarà attribuito - limitatamente al periodo di applicazione del regime di part time ed esclusivamente nel caso di coesistenza di un parallelo contratto di lavoro autonomo - un trattamento ad personam che consenta l'equiparazione al trattamento economico 3ª area professionale 1° livello retributivo contratto complementare. Tale trattamento verrà in ogni caso a cessare a seguito dell'eventuale trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro, restando assorbito da parte della maggiore retribuzione riconosciuta per il rapporto di lavoro full time;
- l'Azienda offrirà al personale già in possesso dei requisiti richiesti per lo svolgimento di attività di agente di affari in mediazione immobiliare la possibilità di stipulare un contratto di lavoro autonomo per lo svolgimento della predetta attività che coesisterà parallelamente al contratto di lavoro subordinato a tempo parziale. In considerazione del particolare quadro normativo del settore della mediazione ed intermediazione immobiliare, il contratto di agente di affari in mediazione immobiliare potrà essere stipulato come contratto di collaborazione autonoma per la mediazione (ai sensi degli artt. 1754 c.c. e seguenti), per lo svolgimento a titolo personale di attività di agente di affari in mediazione immobiliare. L'incarico sarà offerto per un periodo iniziale non superiore a due anni.



FISAC-CGL

*Dei...*

*ILKCA*  
*Salmeri*

UNITÀ SINDACALE

FALCRI-SILCEA-SINFUB  
*Bel...*

FABI

*...*

FIRST CISC

*...*

Resta altresì confermato che non sarà consentito operare in proprio ovvero stipulare contratti di lavoro autonomo, così come contratti di lavoro subordinato, con committenti direttamente o indirettamente in concorrenza con ISP Casa.

Le Parti con le presenti specifiche intese ribadiscono, come già previsto nel Protocollo 1° febbraio 2017, che i due rapporti di lavoro, subordinato e autonomo, coesistenti e parallelamente eseguiti, dovranno restare autonomi l'uno rispetto all'altro e reciprocamente assoggettati alla specifica disciplina legale e contrattuale loro applicabile, nel rispetto dei termini di seguito convenuti, e l'Azienda si impegna ad applicare la ripartizione di svolgimento delle attività previste ed i criteri operativi di seguito esplicitati idonei a definire la ripartizione ed autonomia dei due rapporti di lavoro, anche ove parallelamente eseguiti.

L'agente di affari in mediazione immobiliare:

- fermi restando i profili di autonomia e di libertà di iniziativa propri del contratto di lavoro autonomo come sopra definito, si raccorderà per lo svolgimento dell'incarico con il Direttore della Filiale ISP Casa del territorio di riferimento dell'attività escludendo in ogni caso la soggezione - nella propria qualità di agente di affari in mediazione immobiliare - al potere direttivo del medesimo Direttore della Filiale;
- opera utilizzando profilature informatiche specifiche e distinte da quelle utilizzate per l'attività di lavoro dipendente svolta in filiale e durante l'orario di lavoro in servizio a tempo parziale non può accedere né operare con il profilo di agente di affari in mediazione immobiliare;
- esegue l'incarico di agente di affari in mediazione immobiliare esclusivamente in forza del contratto di lavoro autonomo come sopra definito conferito da ISP Casa, al di fuori dell'articolazione oraria del rapporto di lavoro subordinato;
- si può avvalere delle attività strumentali alla mediazione realizzate, anche nella medesima filiale di riferimento, dai lavoratori ivi in servizio a tempo parziale in esecuzione del presente accordo ovvero a tempo pieno;
- è compensato con provvigioni per gli affari conclusi nell'ambito dell'attività svolta come agente di affari in mediazione immobiliare, per le transazioni immobiliari intermedie. Ogni attività svolta in filiale e ricompresa nell'ambito delle mansioni assegnate come lavoratore dipendente viene retribuita esclusivamente come lavoratore subordinato.

Per quanto non espressamente previsto dalle presenti intese, le Parti confermano le previsioni del Protocollo 1° febbraio 2017 in materia, ivi compreso quanto previsto in caso di richiesta - alla scadenza del primo biennio - di trasformazione a tempo pieno del rapporto di lavoro attivato come part time, con contestuale cessazione del contratto di lavoro autonomo.

Inoltre l'Azienda si riserva, nel corso della sperimentazione e quale ulteriore fattispecie, di accettare, a sua discrezione, anche la richiesta di trasformazione del proprio rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale avanzata da parte di personale in servizio presso ISP Casa e già in possesso dei requisiti per l'attività di agente di affari in mediazione immobiliare.

Anche nel caso di cui al paragrafo che precede, ferme restando tutte le previsioni già condivise, le Parti convengono di confermare il quadro normativo già previsto dal Protocollo 1° febbraio 2017 nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale nonché nel caso di cessazione del rapporto di lavoro autonomo al termine del biennio.

Le Parti si incontreranno entro il mese di ottobre 2018, prima dell'applicazione, per l'illustrazione a cura dell'Azienda della tipologia di contratto e della disciplina applicata al rapporto di lavoro autonomo, con approfondimenti sui principali elementi contrattuali.



FISAC-CGIL  
Ferrarese

UNITÀ SINDACALE  
FALCRI-SILCEA-SINFUB  
Galli Roberto Cavallini

FABI AIRSPICSE  
up  
Deli Allen

UILCA  
Bianchi  
Bianchi

3. In relazione a quanto stabilito dall'accordo 4 maggio 2015 in tema di sospensione dell'originario rapporto di lavoro del Personale selezionato all'interno del Gruppo ISP, come modificato dall'accordo 12 maggio 2016, le Parti prevedono che nel caso di assunzione da parte di ISP Casa precedentemente al 31 dicembre 2019 di Personale con rapporto di lavoro sospeso presso la Società di provenienza, il rapporto di lavoro con ISP Casa proseguirà senza soluzione di continuità a far tempo dal 1° gennaio 2022, con contestuale definitiva risoluzione del rapporto di lavoro sospeso con la Società di provenienza, salvo che, nel mese di ottobre del 2021, il dipendente manifesti la volontà di risolvere il rapporto di lavoro con ISP Casa e di riprendere contestualmente servizio nella Società di provenienza, con "riattivazione" in tal caso del rapporto di lavoro sospeso sempre dal 1° gennaio 2022.

Sarà comunque prestata attenzione gestionale nel caso di richiesta di rientro nella società di provenienza anticipatamente rispetto ai termini soprariportati da parte del Personale attualmente operante presso ISP Casa.

4. Tenuto conto delle peculiarità del settore di operatività di ISP Casa nonché delle specifiche previsioni contenute nell'accordo 4 maggio 2015 per favorire l'ingresso in ISP Casa del Personale selezionato all'interno del Gruppo ISP, le Parti intendono ora definire il quadro collettivo di riferimento necessario a gestire i passaggi di personale tra ISP Casa e le aziende del Gruppo ISP, anche al fine di ottimizzare l'impegno professionale individuale.

In tale contesto, al Personale individuato da ISP Casa e/o da ISP, potrà essere proposta l'assunzione a tempo indeterminato e tempo parziale con orario settimanale di 30 ore, al medesimo inquadramento ricoperto in ISP Casa con applicazione del CCNL Credito e riconoscimento di un assegno ad personam corrispondente alla differenza tra il nuovo trattamento e la retribuzione in precedenza percepita presso ISP Casa, non rivalutabile e da assorbire esclusivamente a fronte di eventuale successiva trasformazione del rapporto di lavoro a tempo pieno. L'assegnazione avverrà nell'ambito della provincia di operatività in ISP Casa. E' confermata l'applicazione della contrattazione di secondo livello tempo per tempo vigente presso la società di assunzione, ferme restando le previsioni in tema di previdenza complementare di cui all' accordo 4 maggio 2015.

Quanto sopra avverrà previa sottoscrizione di un Verbale di Conciliazione individuale in sede sindacale attestante la risoluzione volontaria del rapporto di lavoro con ISP Casa e la contestuale assunzione presso Intesa Sanpaolo o presso una delle Società del Gruppo.

Intesa Sanpaolo S.p.A.  
(anche n.q. di Capogruppo)

FABI

FIRST/CISL

FISAC/CGIL

UILCA

UNITA' SINDACALE FALCRI - SILCEA - SINFUB